



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 17164/2018 RG,
ha pronunciato la presente

SENTENZA

TRA

████████████████████ **SOCIETÀ COOPERATIVA** domiciliata
elettivamente in Roma, via Muggia n. 21 presso lo studio dell'Avv. ANDREA CARBONI e
SALVATI OTTONE che la rappresentano per procura in atti;

E

INPGI domiciliato elettivamente in VIA NIZZA, 35 00198 ROMA presso lo studio
dell'Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO che la rappresenta per procura in atti;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato ██████████ ██████████ ██████████
SOCIETÀ' COOPERATIVA ha convenuto in giudizio l'Istituto Nazionale di
Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI, per ottenere la revoca del decreto
ingiuntivo RG 4501/2018 n. 1314, notificato in data 16.4.2018, con quale era
stato ingiunto il pagamento della somma di euro 61.135,00 a titolo di
contributi obbligatori omessi e sanzioni, alla stregua del verbale di
accertamento n. 106/16.

Ha contestato, a sostegno della opposizione, l'esito degli accertamenti
compiuti ed in particolare che il ██████████ e ██████████ avessero prestato attività
lavorativa subordinata in favore della Provincia, come corrispondenti ex art.
12 CNLG (nello specifico, sarebbe risultato che *"il sig. ██████████ si occupava in
modo esclusivo della "copertura" quotidiana del Comune di ██████████ a*
██████████ *mentre la sig.ra ██████████ si occupava in modo esclusivo della*



"copertura" quotidiana dei Comuni di [redacted] e [redacted] e della copertura degli eventi sportivi delle suddette zone"). Quale quotidiano *free press*, si era infatti sempre avvalso di collaborazioni autonome e, soltanto nel 2016, aveva dedicato una sezione ai comuni di Tolfa, Allumiere e Santa Marinella; i giornalisti che collaboravano inviavano articoli di loro iniziativa alla redazione che poi dalla redazione venivano selezionati autonomamente. Ha quindi contestato la natura subordinata del rapporto e la qualifica di corrispondenti attribuita ai predetti, i quali, peraltro, collaboravano anche con distinte testate ([redacted] e sito [redacted].it), con la quale la Opponente aveva in vigore contratti di fornitura di contenuti giornalistici e pertanto gran parte degli articoli a firma del [redacted] e [redacted] apparsi sul quotidiano La [redacted], erano stati forniti dalle altre testate.

In ogni caso gli articoli del [redacted] e M [redacted] non avevano riguardato unicamente i Comuni di Allumiere (3000 abitanti), Tolfa o Santa Marinella (meno di 20.000 abitanti) e comunque gli stessi non avevano alcun obbligo di inviare gli articoli e/o coprire degli spazi quotidianamente.

Il B [redacted] era stato dipendente a tempo pieno del Ministero della Difesa dal novembre 1999 al 1.4.2014 e la [redacted] era tuttora dipendente pubblica presso il Ministero della Pubblica Istruzione, con orario di lavoro *full time*.

INPGI si è costituito resistendo al ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza quindi, istruito il processo e concesso termine per note, disposta la trattazione scritta in ragione delle norme emergenziali, il processo è stato deciso.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che risulta pacifica la natura giornalistica delle mansioni svolte dal [redacted] e dalla [redacted] nonché lo *status* di giornalista professionista dei medesimi mentre viene contestata, in uno con le conclusioni di cui al verbale ispettivo, la natura subordinata del rapporto intercorso con la odierna Opponente.

E' quindi evidente che l'analisi dei relativi presupposti vada condotta tenendo presente le peculiarità di tale professione intellettuale ed, in particolare la creatività, che si esplica attraverso la elaborazione di notizie destinate alla comunicazione, con mediazione critica fra il pubblico ed il fatto.

Deve essere considerata, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'attenuazione degli elementi distintivi/requisiti della subordinazione (si pensi al potere direttivo/gerarchico ed alla possibilità da parte del giornalista di contrastare le disposizioni del direttore), dovendosi valorizzare soprattutto l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nella organizzazione dell'impresa (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. 07/10/2013, n. 22785; Cass. 28/07/1995, n. 8260; Id. 09/08/1996, n. 7372;



12/08/1997, n. 7494 cui adde, più di recente, Cass. 29/11/2002, n. 16997; 09/04/2004, n. 6983; 06/03/2006, n. 4770) e la stabile disponibilità del lavoratore.

In altre parole, l'elemento creativo, proprio dell'attività intellettuale, attenua ma non elimina, di per sé, la subordinazione, che sussiste purché non difetti la detta continuità delle prestazioni, intesa come disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro, persistenti anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra (così Cass., sez. lav., 21/10/2015, n. 21424; Trib. Milano, sez. lav. 17/10/2014, n. 38792; Cass. 27/09/1991, n. 10086; Id. 18/02/1993, n. 1989; 10/03/1994, n. 2352; 28/07/1995, n. 8260).

E' stato così ritenuto che, affinché l'attività di un giornalista corrispondente integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un "ufficio di corrispondenza", occorre che ricorrano, in analogia con l'attività di redattore, oltre all'elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse, provenienti da qualsiasi settore dell'informazione del paese di corrispondenza, restando irrilevante che vi sia o meno una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali (Cass. sent. 31.1.2019 n. 2930).

"In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - in presenza di indici rivelatori quali l'inserimento stabile nella struttura produttiva e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze; né la subordinazione è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni" (così Cass. Sentenza n. 3320 del 12/02/2008 e conforme Cass. n. 8068 del 02/04/2009).

Scendendo quindi all'esame della odierna fattispecie, va preliminarmente ricordato che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'Istituto previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, fondati su rapporto ispettivo e che: *"...A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori"* (v. Cass. sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).

Va altresì ricordato che l'art. 12 "Corrispondenti" CNLG stabilisce che: *"Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai*



giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:

- continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;

- vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;

- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.

Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese".

Qualificanti, quindi, risultano, prevalendo l'apetto della collaborazione, la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario ne' la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, ne' l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, ne' la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (così Cass. Sentenza n. 6727 del 16/05/2001).

Ebbene, nel caso di specie, è emerso che i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] sono stati funzionalmente inseriti nella struttura aziendale al fine di confezionare il quotidiano, alla stregua non solo delle loro dichiarazioni, ma anche di quelle precise e concordanti dei colleghi, non potendosi negare il coordinamento



costante della loro prestazione per garantire la “copertura” delle diverse zone assegnate, essendo gli stessi a disposizione al fine di assicurare stabilmente l’informazione in occasione di eventi/avvenimenti rilevanti provenienti dai territori.

La [REDAZIONE] del resto, in giudizio, non ha saputo fornire dichiarazioni atte a smentire l’impianto già ricostruito dagli ispettori. La stessa infatti non solo tenta di smentire quanto già dichiarato ai verbalizzanti (*«...ci tengo a specificare che quando leggo “propono gli articoli”, io volevo dire che io alcune volte li mandavo direttamente e che comunque collaboravo con più testate; io facevo due o tre articoli a volte soltanto delle brevissime e non sapevo se poi andavano o meno e poi in quale giornale non sempre inviavo degli articoli molto spesso avevo diversi impegni. Quando nel verbale si parla di frequenza quotidiana preciso che mi sono sbagliata perchè non lavoravo sempre tutti i giorni. io ho fatto una media in generale fra i giorni che scrivevo di più e gli altri, fermo restando che non lavoravo tutti i giorni (ad es. io non vado il martedì, né quando ho la parrocchia il mercoledì e venerdì). Io in redazione non sono mai andata scrivo da casa o col tablet da scuola. ADR: gli articoli li inviavo alle varie testate, all’agenzia di stampa o al giornale quando c’era qualcosa di importante; La sezione Tolfa Aluniere santa Marinella, è stata aperta solo nel 2016, prima erano le pagine come comprensorio nella sezione cronaca della provincia.»*).

Il [REDAZIONE], per suo conto, ha confermato integralmente la propria precedente dichiarazione (all.) e affermato che come dipendente statale non avrebbe potuto avere un contratto da professionista ma solo di collaboratore.

Le dichiarazioni rese in sede ispettiva, invero, attestano come lo stesso [REDAZIONE] avesse collaborato con [REDAZIONE] dal 1° gennaio 2013, che si era occupato di notizie inerenti la città di Santa Marinella “tutti i settori del territorio come corrispondente” e che la collaborazione era quotidiana (in caso di indisponibilità inviava gli articoli il giorno precedente).

Articolata e puntuale anche la dichiarazione della [REDAZIONE] agli ispettori (v. all.) laddove afferma, fra l’altro, di aver contatti quotidiani con la Rosati, per i pezzi, e di coprire di solito (“quasi sempre”) mezza pagina, e di essere la sola a coprire il territorio.

E’ stato sentito anche il teste [REDAZIONE] (dipendente dal 2007), il quale ha confermato il contenuto della dichiarazione mostratagli (all. 8 INPGI) precisando che, quando si era riferito ai contatti giornalieri con il [REDAZIONE], doveva intendersi che era la redazione a sentire telefonicamente il [REDAZIONE].

In sede ispettiva il [REDAZIONE] dopo aver precisato i componenti della redazione, si è riferito ai collaboratori “assidui”; quanto al [REDAZIONE] ha precisato che copriva a 360 gradi il territorio di Santa Marinella, “scrivendo quotidianamente almeno un articolo” e che veniva sentito telefonicamente (come ha precisato in questa sede) dalla redazione sempre quotidianamente; che concordava i periodi di ferie. Le stesse modalità ha riferito per alla [REDAZIONE], che copriva il territorio di Tolfa e Alluniere, nonché lo sport.



La teste [REDACTED], poi, conferma la dichiarazione già resa agli ispettori ed aggiunge che il [REDACTED] e la [REDACTED] collaboravano col giornale, nel senso che fornivano delle notizie che venivano valutate dalla teste e poi pubblicate; che era la teste a contattarli per sapere se avevano qualcosa di importante per il giornale (“...chi faceva prima si contattava, se avevano loro qualcosa di interesse chiamavano loro”); che non erano obbligati a rispondere, la teste li contattava quando avevano qualche notizia che potessero fornire (ad es. su Santa Marinella ovvero Tolfa), mentre il [REDACTED] era contattato dal collega [REDACTED] (la teste si occupava di cronaca del territorio); che nel periodo più risalente c’era solo la cronaca della provincia. Afferma anche la teste che dava “...loro indicazioni sul taglio e la lunghezza dei pezzi”.

Le ulteriori dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, a supporto delle conclusioni cui si è pervenuti in tal sede, confermano sostanzialmente l’impianto motivazionale dell’Istituto [v. ad es. dich. [REDACTED] che si riferisce al [REDACTED] ed alla [REDACTED] ed ai territori loro assegnati “(Tolfa/Allumiere)” e, rispettivamente, “(Santa Marinella)” ed alla loro collaborazione “quasi quotidiana” con la redazione, anche se non sa precisare le modalità concrete della loro collaborazione, come il [REDACTED]; dich. P. [REDACTED] “B. [REDACTED] e [REDACTED] erano una sorta di corrispondenti da Santa Marinella e Tolfa Allumiere, occupandosi anche di sport. Entrambi scrivevano un articolo al giorno...”].

Considerato, quindi, quanto precisato al fine di delineare l’ambito dell’accertamento richiesto in ragione della peculiare natura dell’attività giornalistica, ciò che rileva è che tutti i testi escussi (ma anche le risultanze delle dichiarazioni già rese in sede ispettiva, laddove viene fatto addirittura riferimento al fatto che venivano concordati i periodi di ferie, v. dich. [REDACTED]) sostanzialmente confermano che i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] hanno fornito con continuità notizie ed articoli dalle loro zone di competenza garantendo così la copertura informativa per la società opponente che, ragionevolmente, ha fatto affidamento sul loro operato.

Consegue quindi che, alla luce della declaratoria contrattuale e degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, valutati alla stregua delle risultanze sopra richiamate, deve ritenersi che ai fini contributivi la prestazione fornita dal [REDACTED] e [REDACTED] sia da qualificarsi come subordinata, avendo i medesimi svolto attività quali corrispondenti dal territorio, ex art. 12 CNLG.

Né le censure rivolte al verbale ispettivo possono essere vagliate in questa sede costituendo il verbale ispettivo, appunto, un provvedimento amministrativo.



Il ricorso, conclusivamente, deve essere respinto e le spese processuali, come liquidate in dispositivo, regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1314/2018 notificato in data 16.4.2018; condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5000.00, oltre oneri di legge.

Roma lì, 3.7.2020

Il Giudice

